

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

XXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
BUCALOSSI e REPOSSI: Proroga del termine valido stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (<i>Modificata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2672 B)	347
PRESIDENTE	347, 348
GITTI, <i>Relatore</i>	347
VENEGONI	348
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	348
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	348

La seduta comincia alle 9,45.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucalossi e Repossi: Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (2672-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucalossi e Repossi: « Pro-

roga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2672-B), approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 17 dicembre 1960 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1961.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Gitti.

GITTI, *Relatore*. Una sola modifica è stata apportata dal Senato al testo approvato dalla nostra Commissione e consiste in una estensione della proroga del termine per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nel precedente articolo 4.

Infatti, mentre nel testo approvato dalla nostra Commissione la proroga era fissata al 30 giugno 1961, nel testo approvato dalla X Commissione permanente del Senato la proroga è stata estesa al 31 dicembre 1961.

Naturalmente, mi dichiaro favorevole a detta modifica.

Mi sia consentito ora di approfittare della circostanza per far presente l'opportunità, per la nostra Commissione, di riprendere in esame il disegno di legge n. 397, demandando eventualmente ad un Comitato ristretto l'incarico di redigere un nuovo testo, onde pervenire prima del 31 dicembre del corrente anno all'approvazione di un provvedimento che disciplini la materia e che estenda anche

agli operai le garanzie previste per gli impiegati.

VENEGONI. La modifica apportata dal Senato ci sembra quanto mai opportuna. La proroga fino al 30 giugno prossimo del termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959 non avrebbe infatti consentito di risolvere in tempo utile l'annoso problema.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda sulla necessità di approvare la modifica introdotta dalla X Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« È prorogato fino al 30 giugno 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

« È prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BUCALOSSI e REPOSSI: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2672-B):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bettoli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Buttè, Chiarolanza, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Cruciani, De Marzi Fernando, D'Arezzo, Donat Cattin, Ferrarotti, Franco Raffaele, Gitti, Gottelli Angela, Isgrò, Magnani, Mazzoni, Negrone, Nucci, Pezzino, Pucci Ernesto, Quintieri, Rapelli, Repossi, Romagnoli, Romano Bartolomeo, Sabatini, Santi, Scalia Vito, Diaz Laura, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni e Zanibelli.

La seduta termina alle 15,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI